

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

**SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO
TREVISAN GILBERTO-RIMBORSO SPESE LEGALI.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTITRE** del mese di **AGOSTO** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco		*
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo.**

Il Vice Sindaco GIACCHERI Dott.ssa Paola assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO TREVISAN GILBERTO - RIMBORSO SPESE LEGALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE**, il Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan ha comunicato con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010 di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;

- **CHE** la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva deliberazione n. 35 del 08/04/2010, **ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco** pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;

- **CHE**, con le deliberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il **Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute**, previa presentazione di regolare documentazione;

2. **CHE**, con delibera n. 40 del 03.05.2010 l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., **condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;**

- **CHE** il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: "**indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva**".

3. **CHE** la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di **non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del 13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;**

RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco si è conclusa con sentenza n°134/12 in data 11.04.2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di **assoluzione con formula piena ex 530, comma I, C.P.P. "perché il fatto non sussiste"**, come da motivazione e dispositivo che si allegano dispositivo di sentenza allegato sub A);

RITENUTO che “il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa dello svolgimento del mandato elettivo è da ritenersi espressione di un principio di civiltà giuridica” fondato sull’art. 51 della costituzione e recepito dal legislatore ...” (cfr. Corte dei Conti sez. Reg. controllo Lazio, delibera n. 14/c/2004);

EVIDENZIATO che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli Enti Locali (art. 19 D.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 D.P.R. 25.06.1983; art. 67 D.P.R. 13.05.1987 n. 268), ha avuto modo di chiarire che l’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale da parte del Comune deve essere conseguenza di alcune valutazioni di merito che l’Ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse pubbliche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

VISTO l’art. 28, comma 1, C.C.N.L. personale EE.LL. del 14.09.2000 che, al comma 1, testualmente recita:

“L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ... in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa...”.

VISTO, altresì, l’art. 67 del D.P.R. 268/1987 che anche se riferito a dipendenti di enti locali è da ritenersi estensibile pure agli amministratori locali (giusta risoluzione Direzione Generale Ministero Interno 15900/10/b/1/A in data 09/08/1999 e sentenza Consiglio di Stato Sez. V 17/07/2001 n. 3946);

PRESO ATTO del parere n. 2/2005 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania che ritiene che la previsione di cui all’art. 28 del C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali sia applicabile anche agli Amministratori Comunali in considerazione del loro status di pubblici funzionari (in questo senso cfr. Corte dei conti SS.RR. 18.06.1986 N°501, Sez. II^ 15/07/1985 N° 141, TAR Abruzzo Sez. Pescara sent. 438/00, C. di S. Sez. V sent. N. 3946/01) e che tale parere, con la eventualità della ripetizione, consente pure la liquidazione dopo il primo grado di giudizio, vista altresì la sentenza del consiglio di Stato Sez. VI sent. N. 5367/2004;

ATTESO CHE, anche non volendo accedere a tale ricostruzione interpretativa, la Corte di Cassazione con sent. 12645/2010 si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli Amministratori locali, ritenuti quali funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante a mandatario con l’Ente di appartenenza ex art. 1720 codice civile;

CONSIDERATO che l’adozione di un provvedimento deliberativo diretto ad esprimere il gradimento in merito al patrocinio designato dal Sindaco, consente, oltre al possibile previo accollo delle spese legali da parte dell’Ente, anche il successivo rimborso ex post delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente (T.A.R. Abruzzo Pescara, sent. 108/1997 – C.di S. Sez. V sent. N. 552/2007);

RITENUTO che i fatti contestati al Sig. Gilberto TREVISAN, Sindaco del Comune di Rossano Veneto, sono stati posti in essere quale funzionario onorario nell’espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell’interesse del Comune e da ciò scaturisce il diritto di essere tenuto indenne delle spese legali e processuali a suo carico nel caso di sentenza definitiva di assoluzione;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, depositata dal Sindaco Gilberto Trevisan al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, recante:

8. **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell’Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
9. **Avviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell’interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Sudio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell’ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**

10. Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;

VISTO, inoltre, il preavviso di fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per € 1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, per la difesa in oggetto;

VALUTATO l'autorevole orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sent. N. 2630/2005 "Sentenza Carnevale", in materia di rimborso delle spese legali sostenute per motivi ascrivibili all'esercizio del proprio ufficio;

PRESO ATTO dei chiarimenti resi con nota prot. n. 8785 del 26.06.2012 e prot. n. 10258 del 25.07.2012, dall'Avv. Primo Michielan, anche a nome del codifensore Avv. Piero Barolo, in merito al rimborso delle spese legali nel procedimento penale in oggetto, così riassumibili:

- **Ai sensi dell'art. 96 c.p.p. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia.**
- **L'attività svolta da ciascuno dei legali incaricati nel procedimento penale in oggetto è stata diversificata per discipline giuridiche interessate dai tre capi di imputazione: ex art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) – ex art. 476 (falsità materiale) c.p. – ex art. 479 (falsità ideologica) c.p., coinvolgendo materie di diritto penale, di diritto amministrativo, di diritto degli Enti Locali e di Diritto Urbanistico;**
- **L'attività svolta ha riguardato pure la preliminare discussione relativa alla capacità processuale del Comune ed all'ammissione di curatore speciale per la tutela degli interessi dell'Ente medesimo come parte civile, affrontata all'udienza del 29.09.2010, con accoglimento mediante ordinanza della tesi difensiva del Sindaco Trevisan. L'attività svolta in fase preliminare ha quindi riguardato anche la problematica della costituzione di parte civile per tutelare l'immagine dell'Ente, quanto mai attuale (Iodo Bernardo).**
- **La tariffa penale prevede che in casi di particolare impegno - nel nostro caso si sono svolte 11 udienze pubbliche - e per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possano essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. Nel caso di specie l'onorario è stato elevato fino al triplo e solo per la discussione fino al quadruplo, avendo gli avvocati stessi qualificato la fattispecie penale assai delicata di impegno e con numerose udienze di trattazione.**
- **A seguito dell'abolizione delle tariffe forensi di cui al D.M. 8.04.2004 n. 127, i legali si sono attenuti, nella determinazione degli onorari, ai criteri generali indicati nella tabella relativa alla tariffa penale, senza peraltro superarli pur essendovi a loro parere i presupposti;**

CONSIDERATO che, da una disamina della Giurisprudenza, piuttosto ampia, pronunciata in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali da parte di Amministratori o dipendenti di Enti locali (Cons. di Stato Sez. V – 17/07/2001 n. 3946 Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, tar Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 – parere Consiglio Giustizia Amministrativa Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006 ecc.) condizioni essenziali perché possa procedersi al rimborso sono:

- Necessità da parte dell'Ente di tutelare i propri diritti e interessi, nonché la propria immagine.
- Accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'Ufficio rivestito dal pubblico funzionario.
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza. Tale situazione di conflitto di interesse si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o colpa grave, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ritiene l'accertamento dell'esistenza di tale conflitto d'interessi vada compiuto necessariamente ex post, valutando le determinazioni del giudice in sede penale;
- conclusione del procedimento giudiziario con una sentenza di assoluzione che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

ACCERTATO in merito alla richiesta di rimborso in esame:

- **relativamente al punto a)** Il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente costituisce un obbligo poiché collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso Ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che la difesa nel giudizio penale risponde all'esigenza di adeguata tutela della P.A., per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e ss. D.P.R. n. 3/57 (Cfr. T.A.R.Veneto, Sez. I, 23 marzo 2000, n. 835).
- **relativamente al punto b)** I fatti contestati al Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune. Tale è l'attività di approvazione di uno strumento urbanistico quale una variante al PRG.
- **relativamente al punto c)** L'assenza di conflitto di interesse con l'Ente di appartenenza è pacifica e non può ravvisarsi, nel comportamento del Sindaco, alcuna situazione di responsabilità sotto il profilo amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio, mancanze in ordine alle quali potrebbe ravvisarsi conflitto di interesse con l'Amministrazione (cfr. Sent. N. 492/2012 Sez. I, T.A.R. Abruzzo);
- **relativamente al punto d)** E' stato acquisito il dispositivo della sentenza del Tribunale Penale di Bassano del Grappa dell'11.04.2012 di assoluzione del Sindaco Gilberto Trevisan con formula piena ex art. 530 c.p.p., comma 1, "perché il fatto non sussiste". Dalla lettura delle motivazioni, depositate il 10.07.2012, la condotta del Sig. Gilberto Trevisan si rivela avulsa da qualsiasi profilo di colpa o dolo, dovendosi in particolare ritenere che i tre criteri informativi della variante di cui alla relazione illustrativa, approvata con delibera consiliare n. 14 del 26.02.2005, non devono assumersi come cumulativi, e che, pertanto, al fine dell'inserimento nella variante di una determinata area, non ne fosse necessaria la presenza congiunta, bastando la presenza di uno solo di essi, nel caso concreto il criterio informatore n. 2 (lotti di completamento).

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. N. 108/1997, Corte dei conti Sez. Giurisdizionale del Lazio sent. 1356/2009) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave;

EVIDENZIATO come con ben due relazioni agli atti, l'Avv.to Michielan, legale dell'Ente, abbia ritenuto le parcelle presentate conformi alla quantità e qualità dell'importante lavoro svolto dai due legali, tra loro complementari nei poliedrici aspetti del processo che imponeva la presenza dello specialista in diritto penale e dello specialista in diritto amministrativo ed, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV^a del 24.05.2005 (Carnevale).

DATO ATTO che, ai fini della verifica di congruità delle parcelle da rimborsare, è stato assunto a riferimento dagli avvocati, come parametro ed uso consentiti dall'art. 2233 c.c. il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettante agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan e conclusosi con esito favorevole;

RISCONTRATO come nessuno tra i presenti è dotato di esperienza professionale in materia di parcelle dell'avvocatura e che quindi, pur condividendo nel merito il lavoro svolto (quanto ad impegno, udienze, tempo dedicato al cliente) trattandosi di assistenza prestata al Sindaco di Rossano Veneto nessuno tra i presenti è in grado di qualificare come "gravi" e "complesse" le imputazioni rivolte al Sindaco, tali cioè da giustificare la triplicazione delle parcelle (e il quadruplo per la discussione), anche avuto riguardo ad altri possibili reati.

PER TALE MOTIVO, pur a conoscenza delle innumerevoli ore di lavoro svolte dai legali, delle innumerevoli udienze e di tutto il lavoro preparatorio la Giunta all'unanimità ritiene di chiedere la verifica della congruità delle parcelle da rimborsare all'ordine degli avvocati di Treviso in modo tale, da trovare anche "Aliunde", oltre che negli scritti degli avvocati, la riprova della particolare difficoltà e complessità della fattispecie dell'abuso d'ufficio, reato quanto mai sfuggibile e difficoltoso da qualificare, trattandosi di sfumature rispetto alla illegittimità

amministrativa;

ACCERTATO inoltre che la somma oggetto della **richiesta di rimborso, ammontante a complessivi € 125.128,09 al lordo delle ritenute**, risulta relativa alle spese per la difesa sostenuta dal Sindaco Gilberto Trevisan, a favore dell'Avv. Primo Michielan, dell'Avv. Piero Barolo, dell'Avv. Giorgio Gasparotto (domiciliatario di entrambi) e del CTP Prof. Arch. Tullio Cigni, nel procedimento penale 602/2009 R.G. PM – 224/10 Tribunale presso il Tribunale Penale di Bassano del Grappa come ben dettagliato nelle note spese e competenze presentate dai citati professionisti;

ACQUISITA agli atti di questo Ente la relazione tecnica di parte, redatta da professore cattedratico, Dott. Prof. Tullio Cigni, in merito a rilevanti problematiche di carattere urbanistico;

RITENUTO quindi, per le motivazioni ampiamente espresse, una volta ottenuto il visto di congruità sulle parcelle, di riconoscere il diritto al Sindaco al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale 602/2009 – 224/10 R.G., conclusosi con la sentenza di assoluzione con formula piena ex 530 C.P.P. *“perché il fatto non sussiste”*;

DATO ATTO che la liquidazione di quanto dovuto è disposta nelle more dell'esecutività della citata sentenza di assoluzione dell'11.04.2012 e che qualora un eventuale appello si concludesse con condanna per dolo o colpa grave a carico del Sindaco, verrà ripetuto quanto liquidato perché indebito;

RITENUTO comunque di procedere già in questa fase al pagamento delle spese di difesa in quanto *“l'Ente deve assumere ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento”*;

D E L I B E R A

1 – **di riconoscere**, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, **il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco Gilberto Trevisan nella causa n. 602/2009 R.G.**, presso il Tribunale Penale di Bassano del Grappa e pari a **complessivi € 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge** come da avvisi di parcella in atti e di seguito sinteticamente riportati:

11. **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57 al lordo delle ritenute di legge;**
12. **Avviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Sudio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge.**
13. **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13.**
14. **Preavviso di fattura dell'11.05.2012, dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, emessa dall'Avv. Piero Barolo per la difesa in oggetto.**

2 – **di demandare al Responsabile Gestione Amministrativa l'assunzione del relativo impegno di spesa** una volta acquisita adeguata copertura finanziaria, per rimborsare anche tramite acconti dilazionati, e il visto dell'ordine sulla congruità delle parcelle per rimborso al Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan delle note spese e competenze relative al patrocinio legale e alla consulenza tecnica prestata nel procedimento 602/2009 dai professionisti incaricati.

3 – **di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto è disposta nelle more dell'esecutività della citata sentenza di assoluzione** dell'11.04.2012 e che qualora un eventuale appello si concludesse con condanna per dolo o colpa grave a carico del Sindaco, verrà ripetuto quanto liquidato perché indebito.

4 – di procedere al rimborso delle spese anche tramite acconti in base alle disponibilità di bilancio.

* * * *

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legis. 18.08.200, n. 267 .

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
f.to Dr Paolo ORSO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to Rag. Zelia Pan

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00.



REpubBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di: **Bassano del Grappa**
in composizione collegiale

nelle persone di:

Dott.ssa Monica Maria Attanasio	Pres.del Collegio
Dott. Giuseppe Lauropoli	1° Giudice
Dott. Vincenzo Conte	2° Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

nella causa penale

contro

1) **BIZZOTTO MICHELE** nato il 15.04.1959 a Cassola, ivi residente in Via Grande n.57, con domicilio ivi eletto


Libero - contumace

2) **TREVISAN GILBERTO** nato il 21/9/1956 a Bassano del Grappa, residente a Rossano Veneto (VI), via Cartiera n. 86, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Giorgio Gasparotto in Bassano del Grappa, via Roma n. 45

Libero - Presente

3) **CAMPANA MINO** nato il 20.5.1946 a Bassano del Grappa, ivi residente in via Col Moschin, n. 11 con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Bellavitis n. 16

Libero - Assente



25 LUG 2012
10256

Sent. N. 134/12

N.224/10 Mod. 16 Tribunale
N.602/09 R.G. Mod. 21 P.M.

Irrevocabile il _____

SENTENZA

In data 11.04.2012

Depositata in cancelleria

Oggi 10 LUG. 2012

IL Cancelliere

Funzionario Giudiziario
Antonella Maso

Fatto avviso di che all'articolo
548/3° comm. C.P.P.

IL Cancelliere

Li _____

Fatta comunicazione ai sensi
dell'art.27 D.P.R. 334/89

IL Cancelliere

Li _____

Invio estratto della Procura della
Repubblica per l'esecuzione

IL Cancelliere

N. _____

Del campione penale

Il _____

Fatta scheda casellario

IL Cancelliere

IMPUTATI

TREVISAN Gilberto; CAMPANA Mino e BIZZOTTO Michele

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 117 e 323. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, TREVISAN nella sua qualità di sindaco del Comune di Rossano Veneto e di Assessore all'Urbanistica e, perciò, di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni; CAMPANA nella sua qualità di progettista, incaricato dal primo della redazione della variante parziale al P.R.G. di quel Comune, n. 1/2005, attraverso la condotta di cui sub B); BIZZOTTO nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della "Bicos" S.r.l., società di costruzioni (non legittimata a proporre istanza di variante); in violazione di norme di legge - art. 50.2 della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, nella parte in cui prevede che dette varianti indichino, nella relazione tecnica, gli obiettivi da perseguire ed i limiti di dimensionamento - e del regolamento comunale concernente le norme tecniche di attuazione del citato P.R.G. - nella parte in cui, recepito il contenuto della relazione illustrativa di data 21.2.2005, consentiva l'edificabilità o l'ampliamento di terreni agricoli solo quando si fosse trattato di singoli nuclei familiari, per le esigenze abitative dei figli; complementari al tessuto urbanistico esistente; per rispondere a istanze sociali degne di particolare attenzione in ragione di altrettanto particolari bisogni - intenzionalmente procuravano alla citata "Bicos" S.r.l. un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dalla edificabilità - disposta con delibera n. 14 di data 26.2.2005 - del terreno agricolo censito nel Foglio 2, Mapp. 1514 del Comune di Rossano Veneto, dell'estensione di mq. 2.514, con capacità edificatoria di mc 2.011 (denominato "variante lotto 51"), ed in relazione alla quale detta società ha poi avviato, in data 17.7.2008, l'iter amministrativo per la costruzione di tre villini, ottenendo i primi pareri favorevoli.


Con l'aggravante di cui al comma 2, per la rilevante entità del vantaggio suindicato, posto che il terreno de quo è stato acquistato per la somma di £. 20.000.000, mentre ora, divenuto edificabile, è stimato del valore di circa € 500.000,00.

A Rossano Veneto, il 26 febbraio 2005.

TREVISAN Gilberto e CAMPANA Mino, inoltre:

B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 117, 476 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato che precede, nell'imminenza e nel medesimo luogo di esso; nelle rispettive qualità sopra specificate; nell'esercizio delle loro funzioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- attestavano, nella relazione tecnica illustrativa depositata in Comune in data 21.2.2005, di cui alla legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 e del regolamento comunale concernente le norme tecniche di attuazione del citato P.R.G., che anche il terreno agricolo di cui al lotto 51 aveva i requisiti per essere dichiarato edificabile;
- formavano l'atto falso costituito dall'istanza di variante a nome di tale "Paolin" poi depennato e sostituito dal nome "Dal Molin Luigi e Stralioetto Maria Rosa" (persone che, ceduto il terreno del lotto 51 alla "Bicos" S.r.l. il 31.1.2001, non avevano mai fatto istanza di variante), allegato alla delibera di variante del 26 febbraio 2005.



Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dott. Carmelo Ruberto**
e difesi dagli Avv.ti F. Turrisi del foro di Bassano del Grappa e Avv. C. Dainese del foro di
Padova, di fiducia per Bizzotto;
Avv.ti P. Michelan e P. Barolo del foro di Treviso, di fiducia per Trevisan;
Avv.ti L. Viel e M. Coletti del foro di Belluno, di fiducia per Campana.

Le parti hanno concluso come segue:

La difesa chiede:

Avv. Michelan, per la difesa di Trevisan, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Avv. Coletti, per la difesa di Campana, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Avv. Viel, per la difesa di Campana, chiede l'assoluzione per l'insussistenza del fatto o diversa
formula di giustizia, in subordine, il minimo della pena, applicazione continuazione, sostituzione
con pena pecuniaria, applicazione indulto o pena sospesa.

Avv. Danese, per la difesa di Bizzotto, chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o
perché il fatto non sussiste, restituzione del bene sottoposto a sequestro.


Avv. Barolo per la difesa di Trevisan chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il P.M. chiede

per Bizzotto l'assoluzione ex art. 530.2 c.p.p;


per Trevisan: capo più grave al capo B) unificati per continuazione: pena di 1 anno e 8 mesi di
reclusione;

per Campana: capo più grave al capo B) unificati per continuazione: pena di 1 anno e 2 mesi di
reclusione




MOTIVAZIONE

A seguito di denuncia sporta nel febbraio 2009 dal sig. Guarise Giuseppe, all'epoca dei fatti consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto, con la quale si denunciavano presunte irregolarità concernenti una delibera adottata dal Consiglio Comunale di Rossano Veneto nel febbraio 2005, di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente in quel Comune, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un terreno di proprietà della Bicos S.r.l. ed alla conseguente trasformazione della sua destinazione urbanistica da agricola a residenziale, venivano iniziate indagini preliminari a carico di Trevisan Gilberto, Sindaco all'epoca del Comune di Rossano, dell'arch. Campana Mino, professionista incaricato della redazione della relazione illustrativa della variante, e di Bizzotto Michele, amministratore unico della Bicos. Le indagini portavano la Procura a richiedere il sequestro preventivo del terreno in questione, sul presupposto della configurabilità a carico degli indagati dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 117, 323, 476 e 479 c.p., disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari con decreto del 29-1-2010 – successivamente oggetto di richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Vicenza con provvedimento in data 4-3-2010 –. L'arch. Campana ed il Trevisan da un lato, e il sig. Bizzotto dall'altro, venivano quindi rinviati separatamente a giudizio: con decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 11-5-2010 i primi due, a seguito di richiesta di giudizio immediato, e con decreto pronunciato il 6-5-2010 dal Giudice dell'Udienza Preliminare il terzo. All'udienza del 29-9-2010, fissata per entrambi i procedimenti, ne veniva peraltro disposta la riunione; nella medesima udienza si costituiva parte civile il Comune di Rossano Veneto, nella persona dell'avv. Francesco Savio, nominato curatore speciale del Comune, ex art. 77 c.p.p., con decreto del Giudice per le Indagini Preliminare datato 13-8-2010, ma, in accoglimento di eccezione formulata dalle difese, il Tribunale ne disponeva l'esclusione – per le ragioni esposte nell'ordinanza pronunciata in udienza, cui si rinvia –, contestualmente rilevando l'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al medesimo Comune e disponendone la rinnovazione – da effettuarsi impersonalmente all'ente – a mente dell'art. 185 c.p.p. Il dibattimento si sviluppava quindi in una pluralità di udienze, in cui venivano sentiti e testi introdotti dall'accusa (il denunciante sig. Guarise, il dr. Peserico Clemente, il prof. Comotti Giuseppe, l'ex Commissario della Forestale Spoladori Alberto, ed i sig.ri Faresin Giancarlo, Stragliotto Maria Rosa, Dal Molin Luigi, e Campagnolo Giorgio), e testi e consulenti citati dalle difese (i sig.ri Sartore Aldo, Giaccheri Paola, Parolin Francesco, Orso Paolo, Lando Roberto, Lando Leopoldo, Viasanti Giuseppe e Marchetti Diana; il prof. Cigni Tullio e l'ing. Vianello Dionisio). All'esito, le parti assumevano le conclusioni trascritte in epigrafe.



In data 26-2-2005 il Consiglio Comunale del Comune di Rossano Veneto approvò, con delibera n. 14, una variante parziale del Piano Regolatore Generale all'epoca vigente nel Comune, a mente dell'art. 50 della l.r. n. 61/85. Erano, infatti, gli ultimi giorni in cui era ancora possibile adottare varianti alla stregua di tale normativa, in luogo che di quella dettata dalla nuova legge urbanistica regionale nel frattempo entrata in vigore – la l.r. n. 11 del 2004 –, atteso che l'art. 48 bis di tale legge, introdotto con l.r. n. 20/2004, consentiva l'adozione e approvazione di varianti ex art. 50, commi 3°, 4° e 9° della l.r. n. 61/85 sino al 28 febbraio 2005. Molti Comuni del Veneto si avvalsero di tale facoltà (così il consulente della difesa ing. Vianello alla pag. 1 della propria relazione ed i testi Orso e Faresin), e numerose furono pertanto le varianti sottoposte in quel periodo all'approvazione della Regione, il che spiega il ritardo con il quale la variante in questione giunse a definitiva approvazione: con delibera n. 357 del 19-2-2008 la Regione Veneto si espresse in senso favorevole alla sua approvazione, con proposte di modifica riguardanti alcuni dei lotti che ne erano interessati (non, però, il lotto 51, *id est* l'area di cui si discute nel presente procedimento), proposte che vennero successivamente recepite dal Comune di Rossano, con definitiva approvazione dell'intera variante da parte della Regione nel maggio/giugno 2008 (cfr. il teste Orso alle pagg. 19 e 20 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 11-1-2012).

L'adozione da parte del Consiglio Comunale di Rossano Veneto della variante in questione – la quale era principalmente orientata al settore residenziale e riguardava una cinquantina di lotti (segnatamente, 55) – aveva invece avuto luogo all'esito di una lunga seduta del Consiglio, iniziata al mattino e terminata a notte tarda, nel corso della quale consiglieri di minoranza avevano insistentemente richiesto che venisse loro fornito un elenco dei nomi dei proprietari dei lotti interessati dalla variante (cfr. il teste Guarise, alle pagg. 9 e 10 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 9-3-2011); per contemperare esigenze di riservatezza con la necessità che i singoli consiglieri fossero a conoscenza di tali nominativi, onde potersi astenere in presenza di cause di incompatibilità, l'elenco venne (infine) consegnato ai consiglieri, col "divieto", peraltro, di fare menzione di tali nomi nel corso della discussione (così il teste Orso, alle pagg. 10 e 11 della sua deposizione). In tale elenco, con riferimento al lotto n. 51 era indicato il nome di tale Paolin, che risultava però cancellato con un tratto di penna e sostituito con quelli dei sig.ri Dal Molin e Stragliotto; in realtà, all'epoca dei fatti l'area in questione non apparteneva ad alcuna persona di nome Paolin, e nemmeno ai sig.ri Dal Molin Luigi e Stragliotto Maria Rosa, bensì alla Bicos S.r.l., che l'aveva acquistata dai precedenti proprietari Dal Molin e Stragliotto ancora nel gennaio 2001 (cfr. l'atto di compravendita in atti).




Tale circostanza – il fatto cioè che l'area fosse di proprietà di soggetto diverso da quelli indicati nell'elenco fornito ai consiglieri comunali nel corso della seduta del 26-2-2005 – venne a conoscenza del Guarise qualche anno più tardi: il Guarise aveva effettuato una visura catastale di tale terreno dopo essere stato interpellato da un cittadino di Rossano, tale sig. Degetto Mario, circa la futura realizzazione in esso di immobili condominiali, e dopo che il medesimo Degetto, alla risposta del Guarise che ciò non sarebbe potuto avvenire in quanto i proprietari dell'area erano i sig.ri Dal Molin e Stragliotto, aveva affermato che la cosa non rispondeva a verità e che aveva visto in loco il Sindaco Trevisan in compagnia del sig. Bizzotto Bruno (fratello dell'odierno imputato Bizzotto Michele) dell'Immobiliare San Marco; avuta contezza dell'effettiva proprietà dell'area all'epoca dell'adozione della variante, il Guarise – che rivestiva ancora la carica di consigliere comunale di minoranza, dopo che nel 2007 il precedente Consiglio Comunale era stato sciolto e commissariato a seguito delle dimissioni di sette consiglieri del gruppo di maggioranza, e dopo che le elezioni successivamente indette avevano fatto registrare nuovamente la vittoria della lista del Trevisan – presentò varie mozioni e richieste di informazioni, e, segnatamente (cfr. le dichiarazioni rese dal Guarise ed i documenti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del giorno 14-12-2010):


- 1) una mozione in data 3-6-2008, con la quale venivano domandati chiarimenti al Sindaco Trevisan in merito all'inserimento dell'area di cui si discute nella variante adottata con la delibera n. 14 ed ai motivi "di bisogno" e "umanitari" con cui tale scelta era stata giustificata di fronte ai componenti della Giunta;
- 2) una domanda del 17-6-2008, indirizzata all'Ufficio Urbanistica del Comune ed intesa ad ottenere copia della richiesta di lotto edificabile eventualmente presentata dai sig.ri Dal Molin e Stragliotto;
- 3) una richiesta, datata 17-8-2008 e rivolta agli ex assessori e consiglieri comunali della lista "Progetto Rossano" in carica sino al dicembre 2007, di conferma, precisazioni o aggiunte in ordine alla risposta fornita dal Sindaco Trevisan alla mozione del 3 giugno;
- 4) un'ulteriore richiesta indirizzata all'Ufficio Urbanistica in data 24-22-2008, diretta ad ottenere ulteriori informazioni sulla vicenda, in particolare in ordine all'autore dell'elenco fornito nel corso della seduta del 26-2-2005 ed all'esistenza di una domanda di lotto edificabile da parte della Bicos S.r.l.

Le richieste in oggetto ricevettero le seguenti risposte (anch'esse prodotte dal Pubblico Ministero nella medesima udienza sopra menzionata):

- 1) nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 1° luglio 2008 il Sindaco Trevisan dichiarò di ricordare che il "caso" Dal Molin e



- Stragliotto gli era stato presentato come di urgente bisogno, portato avanti e sostenuto da autorevole persona dell'associazione "Cuore Verde";
- 2) con nota in data 14-7-2008 il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ed Urbanistica del Comune di Rossano, sig. Faresin Giancarlo, comunicò che dalle verifiche effettuate non risultava presente presso l'Ufficio Urbanistica alcuna richiesta di inserimento di lotto edificabile dei sig.ri Dal Molin e Stragliotto;
 - 3) degli ex assessori e consiglieri interpellati con la richiesta del 17 agosto, tre (i sig.ri Sartore Aldo, Rossi Franco e Giaccheri Paola) risposero ricordando come la variante al P.R.G. del febbraio 2005 fosse stata approvata all'unanimità, mentre altri sette (i sig.ri Campagnolo Giorgio, Disegna Carlo, Gobbo Loris, Guarise Adriano, Peserico Clemente, Trentin Andrea e Zanon Riccardo), inviarono al Guarise una missiva, datata 7-11-2008, del seguente tenore: *"... Le varie domande aventi ad oggetto la richiesta di variazione di destinazione urbanistica di aree di proprietà sono state esaminate dall'allora maggioranza nelle riunioni dei giorni 01-04-09 febbraio 2005 ... La informiamo che in nessuna delle schede riepilogative era inserito il 'lotto 51' di cui alla sua interrogazione. Lo stesso è stato presentato verbalmente nelle riunioni del 04 e 09 febbraio dall'allora e attuale assessore all'urbanistica nonché sindaco, sig. Gilberto Trevisan. Il sindaco relazionò che il 'lotto 51' era relativo alla domanda di persona da lui stesso personalmente conosciuta 'in grave stato di difficoltà economica finanziaria' e che, in caso di diniego, affermò testualmente il sindaco, 'questo si impicca'. Le possiamo confermare che molti si dissero in prima istanza contrari, in primo luogo perché intervento di entità troppo rilevante e quindi lesivo di possibili sviluppi futuri a favore di altri cittadini, in secondo luogo, perché i cittadini dovevano essere soddisfatti per reali esigenze abitative e non per sanare personali situazioni finanziarie in quanto casi di indigenza o difficoltà economica Rossano Veneto ne annoverava senza dubbio più di uno. Ciononostante, cedendo alle pressanti insistenze del Sindaco in quanto 'caso umano' e alle assicurazioni del tecnico arch. Campana, che comunque il lotto poteva tecnicamente essere inserito nella variante nonostante la sua grande dimensione (mq. 2514 per una volumetria di mc. 2011), la scheda riportante il 'lotto 51' veniva inserito nella proposta di variante approvata in data 26.02.2005";*
 - 4) infine, con ulteriore nota del 2-12-2008 il sig. Faresin, comunicò che *"tra la documentazione componente la Variante adottata con D.C.C. n. 14/2005 non risulta, una scheda contenente l'elenco dei proprietari delle zone oggetto di intervento",* che *"nella relazione illustrativa a corredo"*




della variante adottata con D.C.C. n. 14/2005 le modifiche alla zonizzazione sono identificate unicamente da un numero progressivo”, e che “agli atti non esiste una richiesta presentata dalla Ditta Bicos S.r.l. finalizzata ad ottenere un lotto edificabile”.


Per completare la ricostruzione della vicenda che ne occupa, ed il quadro indiziario posto dal Pubblico Ministero a fondamento dell'accusa svolta nei confronti dei tre imputati dapprima, e, a seguito dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, della richiesta di condanna del Trevisan e del Campana, va aggiunto che le affermazioni contenute nella missiva datata 7-11-2008 sono state sostanzialmente confermate in dibattimento dal teste Peserico Clemente, nonché che la ditta Bicos ebbe a presentare, in data 17-7-2008, una richiesta di parere preventivo al Comune di Rossano Veneto in ordine alla costruzione di due edifici bifamiliari all'interno del lotto n. 51 (cfr. le dichiarazioni rese dal Commissario Spoladori, riportate a pag. 29 del verbale stenotipico dell'udienza del 27-4-2011, e la documentazione acquisita in quella sede).

La violazione di legge o di regolamento, elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 323 c.p., è identificata nel capo di imputazione nella violazione dell'art. 50, comma 2°, della l.r. n. 61/85, *“nella parte in cui prevede che dette varianti indichino, nella relazione tecnica, gli obiettivi da perseguire ed i limiti di dimensionamento”*, nonché nella violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, *“nella parte in cui, recepito il contenuto della relazione illustrativa di data 21-2-2005, consentiva l'edificabilità o l'ampliamento di terreni agricoli solo quando si fosse trattato di singoli nuclei familiari, per le esigenze abitative dei figli; complementari al tessuto urbanistico esistente; per rispondere a istanze sociali degne di particolari attenzione in ragione di altrettanto particolari bisogni”*.

Con riguardo alla prima violazione contestata, si deve escludere che la relazione illustrativa predisposta dall'arch. Campana non contenesse – come effettivamente prescritto dall'art. 50, comma 2°, della l.r. n. 61/85 – l'indicazione degli obiettivi da perseguire e la verifica dei limiti di dimensionamento. A quest'ultima è dedicato apposito paragrafo della relazione (il n. 6, intitolato per l'appunto *“Verifica del dimensionamento e degli standards”*), nel quale, muovendo dai dati dimensionali del Piano Regolatore Generale all'epoca vigente, e tenendo conto della capacità insediativa conseguente alla variante, si conclude nel senso che *“Il grado complessivo della dotazione di standard residenziali previsti dalla presente Variante (mq. 57,04/ab.), soddisfa quindi abbondantemente lo standard minimo richiesto (22 mq./ab.)”*. Egualmente completa si presenta l'indicazione degli obiettivi da perseguire: la relazione si apre con una premessa, nella quale si precisa che *“Oggetto primario, specifico e prevalente della presente variante,*




parziale al Piano Regolatore Generale è l'ampliamento delle zone residenziali. L'Amministrazione Comunale ha inteso pertanto dare concreta risposta a esigenze abitative, che si sono formalizzate tramite le istanze dei cittadini"; al paragrafo n. 3, intitolato "Descrizione della variante", si precisa ulteriormente che "La presente Variante viene quasi esclusivamente limitata al settore residenziale (rinviando ad una fase successiva la parte relativa al settore produttivo) e si basa su una indagine condotta dal Comune a partire dall'anno 1998 (dopo la prima adozione del P.R.G.) e formalizzata con avviso pubblico a fine anno 2000 - inizio anno 2001 (scheda-questionario inviata ai capofamiglia) e successive richieste fino all'anno 2004. Sono pervenute complessivamente circa 300 domande, prevalentemente riferite ad esigenze abitative. Alcune sono state recepite, entro i limiti previsti dalla Legge Regionale, con la precedente variante n° 1/2003, redatta ai sensi del comma 9, punto a. I risultati dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato ancor più che il fabbisogno residenziale espresso è localizzato, prevalentemente e in modo diffuso, nelle aree esterne ai centri, confermando che il modello insediativo, tipico veneto, ma che qui a Rossano si manifesta in modo unico ed esemplare, tende a saturare progressivamente le aree lungo la strada, formando un vero e proprio 'continuum' residenziale, con spessori variabili e strettamente connessi al sistema proprietario delle aree, estremamente frazionato. È altrettanto evidente che tali criteri non vanno esasperati e perpetuati all'infinito, ma si è ritenuto, in questa Variante, dare una 'definitiva' risposta ai casi non segnalati durante la stesura del P.R.G. (ma che rientrano nella stessa logica e criteri informativi) prima di avviare la nuova strumentazione urbanistica (P.A.T.), in attuazione della legge urbanistica regionale"; gli stessi criteri di cui nel capo di imputazione si contesta la violazione sono indicati nella relazione illustrativa: sempre nel paragrafo n. 3 si specifica, infatti, che "L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di privilegiare le istanze che rispondessero alle seguenti indicazioni: 1- Risoluzione di domande in ampliamento che riguardano singoli nuclei familiari (dando priorità ai residenti insediati, con esigenze abitative per i figli); 2- Aree, dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria, che completino il tessuto urbanistico esistente, confermando l'attuale insediamento insediativo, in fregio alla viabilità esistente; 3- Dare risposta ad alcune domande 'sociali', rispondenti a particolari bisogni". Piuttosto è da escludere - con ciò venendo a parlare della seconda delle violazioni contestate - che l'adozione della variante abbia comportato un'automatica trasposizione del contenuto della relazione tecnica nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale: la violazione dei criteri di cui si è appena detto potrebbe al più rilevare, non come violazione di regolamento, bensì come violazione di legge, nella misura in cui le varianti al Piano Regolatore Generale si presentano anch'esse quali strumenti di pianificazione urbanistica del territorio comunale, che condividono con i Piani



Regolatori Generali la natura, mista, di atto amministrativo generale e di atto normativo.


Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge sussiste non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (cfr. Cass., Sez. U., sentenza n. 155 del 29 settembre 2011, imputato Rossi e altri; analogamente, Cass., 5 luglio 2011, n. 35597, imputato Barbera, e Cass., 16 giugno 2010, n. 35501, imputato De Luca e altro, secondo le quali il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma attributiva del potere esercitato, per realizzare uno scopo personale od egoistico, o comunque estraneo alla P.A., concretandosi in uno "sviamento" produttivo di una lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice; cfr. inoltre Cass., 17 febbraio 2011, n. 27453, per la quale, in tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione).

Ritiene tuttavia questo Collegio – come già il Tribunale del Riesame di Vicenza – che i tre criteri indicati nella relazione illustrativa di cui è questione non fossero cumulativi, e che, pertanto, al fine dell'inserimento nella variante di una determinata area, non ne fosse quindi necessaria la presenza contestuale: ciò, in primo luogo, perché nella medesima relazione non ne veniva specificata la natura cumulativa, e, secondariamente, perché la contestuale presenza delle condizioni previste nel numero 1 e nel numero 3 (e cioè, da un lato, esigenze abitative di singoli nuclei familiari, e, dall'altro, bisogni particolari di natura "sociale") appare di difficile configurabilità e non compatibile con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, quali indicati nella medesima relazione – quelli, cioè, di dare risposta a esigenze abitative espresse dai cittadini, confermando e dando ulteriore sviluppo, sia pure in via "definitiva", in attesa dell'avvio della nuova strumentazione urbanistica, ad un modello insediativo tipico del Veneto e del Comune di Rossano Veneto in particolare, e quindi consentendo "limitati ampliamenti delle Z.T.O. del P.R.G. vigente che




interessano aree, pur diffuse su tutto il territorio, localizzate prevalentemente lungo gli assi stradali e poste in contiguità con gli insediamenti esistenti, già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, che si configurano come naturale completamento degli stessi". All'esito dell'istruttoria dibattimentale può poi ritenersi che l'inserimento nella variante del lotto n. 51 fosse conforme al criterio indicato al punto 2 della relazione illustrativa: appaiono, infatti, pienamente condivisibili le osservazioni svolte al riguardo dai consulenti delle difese prof. Cigni e ing. Vianello nei rispettivi esami orali e nelle relazioni acquisite al loro esito, in quanto esenti da vizi logici e metodologici, e supportate inoltre dalle planimetrie in atti e dalla ortofoto riprodotta alla pag. 8 della relazione del prof. Cigni; in particolare quest'ultimo ha evidenziato come l'area in questione fosse "situata in un contesto completamente edificato, dove gli edifici che gli sono adiacenti sono serviti dalle principali opere di urbanizzazione primaria come gas, telefono, luce e acqua", ed avesse "la caratteristica di lotto di completamento, nel senso, appunto, che è tale da completare il tessuto urbanistico esistente. La configurazione del suo sedime completa un contesto territoriale, allineandosi a nord con il limite fisico dell'edificato esistente" (cfr. le pagg. 6 e 7 della relazione; in senso non dissimile si erano del resto già espressi sia il Faresin, che ha in particolare confermato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, sia l'arch. Parolin, il quale, pur avendo svolto incarichi per il Comune di Rossano Veneto in periodi antecedenti ovvero successivi all'adozione della delibera n. 14/2005, sulla base della personale conoscenza del territorio comunale e della propria esperienza professionale ha dichiarato che "dal punto di vista tecnico i requisiti perché quell'area diventasse da agricola a residenziale ci sono tutti in quanto è delimitata su tre lati, su un lato dalla viabilità e sugli altri due lati da zone residenziali esistenti e su un lato solo verso la zona agricola per cui è un lotto, al di là delle dimensioni, che si potrebbe inquadrare come ricucitura urbanistica" – cfr., rispettivamente, la pag. 65 del verbale stenotipico dell'udienza del 27-4-2011 e la pag. 94 del verbale del giorno 30-11-2011).

Quanto sin qui osservato vale dunque ad escludere la configurabilità, a carico degli odierni imputati, sia del reato di cui al capo a) dell'imputazione, sia di quello di cui al capo b), primo capoverso. Per quel che poi l'ulteriore condotta contestata nel medesimo capo b), e cioè la formazione di un atto falso "costituito dall'istanza di variante a nome di tale 'Paolin' poi depennato e sostituito dal nome 'Dal Molin Luigi e Stragliotto Maria Rosa'", a prescindere dal considerare che tali indicazioni erano contenute, non in una "istanza di variante", ma nell'elenco dei nominativi dei proprietari delle aree interessate dalla variante fornito ai consiglieri comunali nel corso della seduta del 26-2-2005, va osservato che tale atto, il cui autore era rimasto sconosciuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma che l'arch. Campana, nella memoria depositata all'udienza del giorno 1-2-2012, ha




ammesso di aver personalmente predisposto, non può considerarsi fidefaciente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 479 c.p.: ed invero, pur ammettendo la qualità di pubblico ufficiale dell'arch. Campana, nella sua qualità di professionista incaricato della redazione della relazione illustrativa della variante di cui è questione (analogamente a quanto ritenuto da Cass., Sez. U., 6 luglio 1985, n. 6935, per il libero professionista incaricato di redigere il piano regolatore comunale, e, più di recente, con riferimento alla nozione di pubblico ufficiale introdotta dall'art. 17 della l. n. 86/90, da Cass., 7 ottobre 1998, n. 11265, per quello incaricato di progettare e realizzare l'arredo di uffici pubblici), deve tuttavia escludersi che l'identificazione dei proprietari dei terreni inseriti nella variante rientrasse nell'ambito dell'incarico conferitogli, e che quindi egli fosse munito al riguardo di una qualche potestà certificatoria (al riguardo il teste Faresin ha, infatti, dichiarato che "... dal punto di vista tecnico la proprietà non rileva ai fini di una modifica al piano regolatore; nel senso che io introduco una modifica al piano regolatore secondo l'amministrazione, introduce una modifica al piano regolatore secondo un criterio di pianificazione che è l'utilizzo del termine cieco di fronte alla proprietà, perché alla fine devo perseguire un disegno complessivo"; a sua volta, l'arch. Parolin ha dichiarato che "ai fini della variante è assolutamente ininfluyente avere contezza dell'intestazione dei mappali che sono interessati dalla variante stessa" - cfr., rispettivamente, le pagg. 43 e 44 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 27-4-2011, e pag. 96 del verbale del giorno 30-11-2011 -); a ciò si aggiunga che del tutto carente è la prova che, al momento della redazione di quell'elenco, l'arch. Campana fosse consapevole del fatto che il lotto n. 51 fosse di proprietà, non (più) dei sig.ri Dal Molin e Stragliotto, bensì della ditta Bicos: nella memoria appena menzionata l'arch. Campana ha dichiarato che, dopo che nella riunione del gruppo di maggioranza del 9-2-2005 il Sindaco Trevisan fece presente la necessità di inserire il terreno in questione nella variante, egli trovò nel proprio studio un fascicoletto contenente una planimetria di tale terreno, nel cui frontespizio erano indicati i nomi Dal Molin e Stragliotto, e, effettivamente, tale fascicoletto, recante le predette indicazioni, venne rinvenuto dalla polizia giudiziaria presso il suo studio (cfr. le dichiarazioni rese dal Commissario Spoladori alle pagg. 17, 33 e 34 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 27-4-2011), circostanza che può spiegarsi col fatto che l'arch. Campana aveva elaborato una precedente variante adottata dal Comune di Rossano Veneto nell'anno 2003, e, in quell'occasione, egli aveva acquisito le domande sino ad allora presentate da cittadini di Rossano (così, alle pagg. 81 e segg. del verbale appena citato, il teste Faresin, il quale, con particolare riferimento al predetto fascicoletto, ha dichiarato: "GIUDICE - Quindi lei non sa dirci come questa scheda, quella che le è stata prima rammostrata, è pervenuta nella disponibilità dell'architetto Campana. TESTE FARESIN - No, no, perché



questa scheda non è ... noi non ce l'abbiamo in ufficio. Questa, questa...
GIUDICE - Potrebbe essere una scheda che aveva già acquisito in occasione del precedente incarico? TESTE FARESIN - Probabilmente sì, posso pensare di sì. Voglio dire, ripeto: questa è una scheda che secondo me è riconducibile alla variante generale che è stata fatta nel ... GIUDICE - Da che cosa lo desume? TESTE FARESIN - Dall'impostazione, perché ho visto altre schede che sono state ... che sono state, diciamo, utilizzate per quella variante generale e hanno un'impostazione simile").

Analogamente è da dirsi, del resto, per quel che riguarda il Sindaco Trevisan: gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentono in alcun modo di ritenere provato che, all'epoca dei fatti, il Trevisan fosse consapevole che proprietaria dell'area in oggetto fosse la Bicos, e non i sig.ri Dal Molin e Stragliotto, e depongono piuttosto in senso contrario. Il sig. dal Molin, infatti, pur fra i molti "non ricordo", ha infine dichiarato di aver parlato informalmente con impiegati del Comune di Rossano del mutamento di destinazione da agricola a residenziale di terreni in sua proprietà, e che per altro terreno, adiacente a quello oggetto del presente procedimento e venduto anch'esso alla Bicos nel 1996, aveva ottenuto il predetto mutamento malgrado la mancata presentazione di un'istanza scritta in tal senso (cfr. le pagg. 9 e segg. del verbale stenotipico del 22-6-2011); a sua volta, il Faresin ha riferito che la sig.ra Marchetti Diana, consuocera del Dal Molin, ebbe a recarsi presso il suo ufficio, chiedendo informazioni circa "la situazione" del lotto n. 51, in due occasioni, e segnatamente una volta prima ed altra dopo l'adozione della variante n. 14 - e quindi entrambe le volte successivamente alla vendita dell'immobile alla Bicos, dal momento che il teste iniziò a lavorare presso il Comune di Rossano Veneto nel 2003 - v. le pagg. 79 e 80 del verbale del giorno 27-4-2011); di un interessamento all'area in questione, da parte sia della sig.ra Marchetti che direttamente del sig. Dal Molin, ha inoltre parlato il Sartore, che dal '98 al 2003 ebbe ad assistere ai colloqui col pubblico dell'allora assessore all'urbanistica, *id est* il Trevisan, e che successivamente rivestì la carica di consigliere comunale: il teste ha in particolare dichiarato, anche facendo riferimento ad appunti presi in occasione di colloqui intercorsi con il Dal Molin, acquisiti al fascicolo all'esito della sua deposizione, che il Dal Molin ebbe a richiedere l'ampliamento della zona residenziale con riferimento alla predetta area sin dal 1999, ampliamento che gli venne detto non poter essere concesso in un primo momento perché già ottenuto, con riguardo ad altro terreno, dalla precedente amministrazione, e successivamente, in occasione della variante n. 21 del 2003, in quanto la superficie dell'area non era compatibile con i limiti dimensionali di tale variante (v. le pagg. 62 e segg. del verbale del 30-11-2011); infine, la teste Marchetti ha riferito che nel 2004 il consuocero Dal Molin le aveva confidato di trovarsi in difficoltà economiche e le aveva domandato se, considerati



i rapporti che ella aveva con l'Amministrazione Comunale nella sua qualità di presidente di un'associazione denominata "Cuore verde", poteva interessarsi del terreno oggetto del presente procedimento, al fine di ottenerne la edificabilità, cosa che la teste fece parlando col Sindaco in due o tre occasioni (cfr. le pagg. 32 e segg. del verbale del giorno 11-1-2012).

Va infine e conclusivamente osservato che ulteriori elementi di "anomalia", ravvisati dall'accusa nell'inserimento del terreno in parola nella variante n. 14/2005, non possono in realtà ritenersi tali, alla luce delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale: il lotto n. 51 non era il solo terreno di consistenti dimensioni inserito in tale variante, né si trattava del solo lotto per il quale l'inserimento, e la conseguente trasformazione in area edificabile, era stata disposta non ostante l'assenza di una domanda scritta presentata dal proprietario - chè, anzi, in alcuni casi mancava qualsiasi istanza, anche solo verbale - (cfr. le dichiarazioni del Faresin nonché quelle rese dai testi Lando Roberto, Lando Leopoldo e Viasanti Giuseppe).

Per l'effetto, gli imputati devono essere assolti dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Va inoltre conseguentemente disposto il dissequestro e la restituzione alla Bicos S.r.l. del terreno censito al fg. 2, mapp. 1514, del Comune di Rossano Veneto.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.


Assolve Trevisan Gilberto, Campana Mino e Bizzotto Michele dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 323 c.p.p. dispone il dissequestro e la restituzione alla Bicos S.r.l. del terreno censito al fg. 2, mapp. 1514, del Comune di Rossano Veneto.

Visto l'art. 544 c.p.p. fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 90.

Bassano del Grappa, addì 11 aprile 2012

Funzionario Giudiziario
Antonella Maso



Il Presidente est.
Dr. Monica Attanasio

Dr. Monica Attanasio

RICHIESTE n. 11 copie

il 24/3/2012

con urgenza

senza urgenza

RILASCIATE

il 20/4/2012

anno 531

L'Operatore

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO GIACCHERI Dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 766 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07/09/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li, **07/09/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
F.TO LUCCHETTA Dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB